

Rapporto

numero

data

Dipartimento

12 marzo 2018

Concerne

dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio concernente il Decreto di abbandono 9.3.2018 nel procedimento penale contro ignoti, per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP), aperto a seguito della segnalazione 25.1.2018 del deputato Matteo Pronzini

Signore e signori deputati,

in data 25.1.2018, il deputato Matteo Pronzini ha trasmesso al Ministero pubblico un esposto attinente ai "privilegi dei membri del Consiglio di Stato e del Cancelliere" intervenuti tra il 1999 e il 2018 (in relazione a indennità, rimborsi spese e "diritti di carica" concessi ai membri del Governo e al Cancelliere).

In data 9.2.2018, il Procuratore generale si è rivolto ai Servizi del Gran Consiglio e alla Cancelleria dello Stato, invitando a comunicargli se il Governo, rispettivamente l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, intendessero chiedere, conformemente all'art. 101 CPP, accesso agli atti relativi al procedimento penale in corso, in specie di ricevere copia delle decisioni di merito. Con comunicazione del medesimo giorno, l'Ufficio presidenziale ha informato il Procuratore generale della sua intenzione di avvalersi di tale facoltà.

In data 14.2.2018, il Procuratore generale ha emanato un primo decreto di abbandono nei confronti di ignoti per il reato di abuso di autorità (art. 319 cpv. 1 lett. a CPP). Detto decreto è stato intimato allo scrivente Ufficio presidenziale, tramite i Servizi del Gran Consiglio, il giorno successivo.

Nella seduta del 21.2.2018, il Gran Consiglio, aderendo alla proposta formulata nel rapporto del medesimo giorno dell'Ufficio presidenziale, ha deciso di non interporre reclamo contro il citato decreto di abbandono.

In data 22.2.2018, il deputato Pronzini, dopo aver preso conoscenza del decreto trasmessogli dall'Ufficio presidenziale, comunicava al Ministero pubblico che i Consiglieri di Stato non potevano aver ignorato i rapporti del Controllo cantonale delle finanze (CCF), "considerato che tali rapporti furono inviati personalmente e direttamente ai singoli Consiglieri" (v. § 4 del decreto di abbandono del 9.3.2018).

A seguito dell'immediata trasmissione di documentazione supplementare da parte del direttore del CCF, il procedimento penale è stato riaperto. Esaminati i nuovi elementi fattuali emersi, il Procuratore generale ha emanato, il 9.3.2018, un secondo decreto di abbandono, oggetto del presente rapporto, rilevando che "[s]e dal profilo oggettivo le procedure di esame adottate da entrambi i poteri appaiono istituzionalmente molto problematiche, dal profilo soggettivo si deve comunque escludere l'intenzione (anche solo eventuale) di agire scorrettamente e di perseguire uno scopo di indebito profitto avvalorata dalle modalità giuridicamente carenti e superficiali (ovvero giuridicamente negligenti) che

hanno contraddistinto la gestione dell'intera vicenda nel corso degli anni da parte delle Autorità preposte".

Come già illustrato nel rapporto 21.2.2018 dello scrivente Ufficio presidenziale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP, il termine di reclamo – non prorogabile – contro un decreto di abbandono è di 10 giorni dall'intimazione dello stesso.

* * *

Gli approfondimenti giuridici svolti da questo Ufficio presidenziale con il concorso del Consulente giuridico e del Segretario generale del Gran Consiglio hanno permesso di appurare che, nella presente fattispecie, la competenza di decidere circa l'inoltro, in rappresentanza dello Stato quale potenziale parte lesa ed accusatore privato, di un reclamo avverso il decreto di abbandono è del plenum del Gran Consiglio, ritenuto il compito di alta vigilanza sul Consiglio di Stato spettante al Gran Consiglio in virtù dell'art. 57 cpv. 2 Cost. TI, e per applicazione analogica della norma di cui all'art. 20 cpv. 2 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1; LResp). Del resto, l'art. 17 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) non conferisce, in questo contesto, alcuna competenza decisionale all'Ufficio presidenziale: da un lato, l'adozione di una decisione circa l'inoltro di un reclamo contro un decreto d'abbandono esula chiaramente dalle competenze organizzative, amministrative e gestionali spettanti a questo Ufficio in virtù del citato disposto; d'altro canto, nessuna disposizione di legge gli attribuisce tale compito (art. 17 cpv. 6 LGC). Inoltre, l'art. 87 cpv. 2 LGC, riguardante i ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio, è manifestamente inapplicabile alla presente fattispecie.

Si ritiene che la decisione del Gran Consiglio circa l'inoltro di un eventuale reclamo contro il summenzionato decreto debba essere adottata a scrutinio segreto, analogamente alla soluzione prevista dall'art. 20 cpv. 2 LResp. nel contesto del promovimento di un'azione civile contro deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato e membri dell'ordine giudiziario. Si considera altresì che il requisito della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio, previsto dalla citata norma per il promovimento di un'azione civile, valga anche per l'impugnazione di un decreto di abbandono.

Riguardo ai fondamenti di un'eventuale impugnazione, si rammenta che, mediante reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP, sono censurabili le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; e l'inadeguatezza (art. 393).

* * *

Per quanto gli consti, l'Ufficio presidenziale non ha motivo di dubitare che il decreto di abbandono qui in discussione sia fondato su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, e in particolar modo dei nuovi elementi emersi che hanno condotto alla riapertura del procedimento. Può anche condividere le conclusioni del Procuratore generale circa l'assenza di dolo, anche eventuale, da parte degli interessati.

L'Ufficio presidenziale propone pertanto al Gran Consiglio di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il decreto di abbandono del 9.3.2018.

Ciò precisato, destano molta sorpresa i rilievi critici del Procuratore generale circa la supposta “carente ed incompleta evasione di ordini dell’autorità penale indirizzati ad autorità legislative, esecutive e amministrative ed avente per oggetto ‘l’acquisizione di tutta la documentazione inerente rimborsi spese e diritti di carica dei Consiglieri di Stato e del Cancelliere””; rilievi accompagnati dall’auspicio che vengano adottati, da parte del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i “necessari correttivi in sede di classificazione, gestione e verifica degli incarti nonché evasione puntuale delle domande di edizione documentale delle Autorità giudiziarie, anche per evitare il sospetto di omissione deliberata, costitutiva del reato di favoreggiamento” (§ 7 del decreto di abbandono del 9.3.2018). Al riguardo, è doveroso precisare che, anteriormente all’adozione del primo decreto di abbandono del 14.2.2018, il Procuratore generale non aveva indirizzato alcuna richiesta di documentazione al Gran Consiglio, né ai suoi organi e servizi. In seguito, rispondendo alle successive richieste 22.2.2018 e 1.3.2018 rivolte simultaneamente dal Procuratore generale al Cancelliere dello Stato, al Segretario generale del Gran Consiglio e al Direttore del CCF, i Servizi del Gran Consiglio, fatte le necessarie verifiche, hanno messo celermente a disposizione del Ministero pubblico la documentazione in possesso del Gran Consiglio, dei suoi organi e dei suoi Servizi. Non si ravvisa quindi alcuna mancanza di collaborazione, almeno per quanto concerne il Gran Consiglio, i suoi organi e i suoi Servizi.

* * *

Va peraltro ribadito che la rinuncia all’impugnazione del decreto di abbandono non pregiudica in alcun modo l’esercizio dell’alta vigilanza sul Consiglio di Stato in relazione agli aspetti amministrativi della vicenda (ambito nel quale la Commissione della gestione e delle finanze si è del resto già attivata), né eventuali conseguenze civili o amministrative derivanti dalla stessa.

Per l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio

Il Presidente

Il Segretario generale

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini